


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO - F. DE CAROLIS"

Via Dante Alighieri, 20 - 71014 San Marco in Lamis (FG)

Tel./Fax: 0882-831006 – C.F. 84002010712 – C.M. FGIC848005 – C.U.F. UF0ZJI

email: fgic848005@istruzione.it - pec fgic848005@pec.istruzione.it

 sito web: www.icsan@giovanniboscodecarolis.edu.it


Ministero dell'Istruzione


UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Comunicazione di servizio

Anno scolastico	2024-2025
Oggetto	Fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/92 e s.m.i.
Numero D'ordine	11
Data Emissione	14/10/2024

Al personale docente
Al personale ATA
E p.c. AI DSGA
All'albo online dell'istituto

Si comunica che ai fini dell'attuazione della direttiva UE sulla conciliazione vita lavoro, il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 ha introdotto importanti novità nell'ambito dei permessi di cui alla legge 104 e del congedo straordinario, che riguardano i soggetti che potranno fare domanda e fruire delle tutele per l'assistenza a disabili gravi. Il D.Lgs n. 105 del 30 giugno 2022 ha modificato quanto previsto dall'articolo 33 della legge 104, cancellando il principio del referente unico dell'assistenza.

Come evidenziato dall'INPS con la nota n. 3096 del 5 agosto 2022, se nel sistema previgente il diritto ai permessi 104 era riconosciuto ad un solo lavoratore dipendente, dal 13 agosto le regole sono state modificate in un'ottica estensiva.

Nel rispetto del limite dei tre giorni, i permessi L. 104/92 per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave potranno essere riconosciuti su richiesta a più soggetti tra gli aventi diritto, che potranno beneficiare in modo alternativo.

Si ricorda che secondo quanto previsto dalla legge 104 i permessi retribuiti spettano ai seguenti soggetti:

- alle persone disabili in situazione di gravità;
- ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
- ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità.

Questi quindi i soggetti che potranno usufruire alternativamente dei permessi. Le nuove istruzioni sui permessi 104 si affiancano a quelle fornite dall'INPS nell'ambito del congedo straordinario, anch'esso modificato dal decreto legislativo n. 105/2022. Come evidenziato dalla nota INPS del 5 agosto 2022, le novità apportate sono le seguenti:

- il "convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36", della legge 20 maggio 2016, n. 76, rientra tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO - F. DE CAROLIS"

Via Dante Alighieri, 20 - 71014 San Marco in Lamis (FG)

Tel./Fax: 0882-831006 – C.F. 84002010712 – C.M. FGIC848005 – C.U.F. UF0ZJI

email: fgic848005@istruzione.it - pec fgic848005@pec.istruzione.it

sito web: www.icsangioboscodecarolis.edu.it



Ministero dell'Università



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

dell'unione civile;

- il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Anche in questo caso, dal 13 agosto 2022 si è estesa la platea dei soggetti che possono richiedere il congedo straordinario, secondo il seguente ordine di priorità:

- il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente, il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
- in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di uno dei soggetti di cui sopra;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, se anche i genitori sono deceduti, mancanti o invalidi;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, se anche genitori e figli conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- parenti o affini entro il terzo grado conviventi con il disabile se anche i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Al fine di rendere compatibili le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive in merito:

- i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e, se possibile, con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

A questo riguardo si ritiene, inoltre, importante segnalare che l'INPS con circolare applicativa della normativa n. 45 del 01.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che "Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione". Sullo stesso tema è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge n. 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO - F. DE CAROLIS"

Via Dante Alighieri, 20 - 71014 San Marco in Lamis (FG)

Tel./Fax: 0882-831006 – C.F. 84002010712 – C.M. FGIC848005 – C.U.F. UF0ZJI

email: fgic848005@istruzione.it - pec fgic848005@pec.istruzione.it

sito web: www.icsangiovanniboscodecarolis.edu.it



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Pertanto, si invita il Personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo, di almeno 5 giorni, per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso, rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza, al fine di «evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione». Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

Si fa presente, inoltre, che il CCNL 2006/09 all'art. 15 e ss.mm. prevede che tali permessi "... devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti". Inoltre, secondo l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile. Anche in questa ipotesi la legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è e rimane giornaliero. È appena il caso di rammentare che i permessi mensili devono essere richiesti, non semplicemente comunicati, con congruo anticipo. Si rende noto che il nostro Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente (entro il 31 Marzo) al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruiti a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato, per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall'invio.

In considerazione dell'anno scolastico 2024/25 si invita il personale Docente e ATA a fornire agli Uffici di Segreteria le pianificazioni mensili di fruizione dei permessi.

Resta inteso che, in situazioni di urgenza sarà possibile modificare il piano mensile previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Chi non avesse esigenze di utilizzo per un certo mese non dovrà presentare nessuna richiesta. Si ricorda infine che:

- Dovrà essere redatta l'apposita modulistica (aggiornata in base alla normativa vigente) allegata alla presente.
- La richiesta va inoltrata tramite registro elettronico
- I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei 3 giorni di permesso anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
- I docenti sono tenuti da CCNL a fruire dei permessi, per quanto possibile, in giornate non ricorrenti per evitare di coinvolgere sempre le stesse classi.

Al fine di confermare la concessione dei benefici permessi Legge 104/1992 per l'a.s. 2024/25, il personale interessato è invitato a riefettuare l'istanza nelle forme sopra riportate, utilizzando la seguente modulistica:

- Riconferma benefici-di ammissione ai permessi art. 33 L. 104-92;
- Domanda di ammissione ai permessi art. 33 L. 104/92;
- Domanda di permesso retribuito per assistenza a soggetto portatore di handicap grave



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO - F. DE CAROLIS"

Via Dante Alighieri, 20 - 71014 San Marco in Lamis (FG)

Tel./Fax: 0882-831006 – C.F. 84002010712 – C.M. FGIC848005 – C.U.F. UF0ZJI

email: fgc848005@istruzione.it - pec fgc848005@pec.istruzione.it

sito web: www.icsangiovanniboscodecarolis.edu.it



Ministero dell'Università



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

(Legge 104/92);

- Dichiarazione di responsabilità e consapevolezza;
- Copia Verbale INPS.

La modulistica è allegata alla presente circolare.

Per eventuali informative nel merito, le SS.LL. possono rivolgersi agli Uffici di Segreteria.



La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonia SALLUSTIO